



**Onere civilistico:** la redazione e l'approvazione del bilancio costituiscono un onere previsto dal Codice civile anche in materia di Enti non profit. L'articolo 20 comma 1 C.C. stabilisce, infatti, che gli amministratori devono convocare l'Assemblea dei soci almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Dal disposto in parola si evince che il Consiglio Direttivo sarà sempre obbligato a redigere il bilancio ed a convocare l'organo assembleare deputato alla sua approvazione. Sul punto sono sorte, in tempi recenti, differenti interpretazioni sulla effettiva osservanza del vincolo predetto, giacché non sono stati rari i casi in cui non si sarebbe provveduto all'adempimento di redazione, convocazione ed approvazione a fronte dell'assenza di svolgimento di attività di natura commerciale. In altre parole, alcuni Enti avrebbero ritenuto non sussistente l'obbligo di redazione del bilancio non avendo essi ottenuto introiti da prestazioni o cessioni a corrispettivo.

In merito a tale presunzione di esenzione dal predisporre il bilancio, è d'uopo chiarire che la citata obbligatorietà civilistica renderebbe applicabile l'articolo 20 C.C. indipendentemente dalla tipologia di movimentazioni effettuate, siano esse fiscalmente istituzionali, decommercializzate o commerciali. Addirittura, il bilancio di esercizio dovrà essere redatto e presentato all'Assemblea dei soci anche in ipotesi di totale assenza di movimentazioni in entrata e in uscita, ossia qualora il rendiconto predisposto tendesse a zero.

**Bilancio preventivo e consuntivo:** il bilancio di esercizio viene tradizionalmente suddiviso in due tipologie.

Il bilancio preventivo riguarderebbe la previsione di spesa e di entrata relativa all'esercizio successivo, mentre il bilancio consuntivo comprenderebbe le movimentazioni in entrata e in uscita che hanno riguardato l'esercizio precedente.

E' bene precisare che il vincolo di redazione sopra indicato sarebbe riferito al solo bilancio consuntivo, rimanendo il bilancio preventivo puramente discrezionale. Con riguardo alle modalità di redazione, le ripetute raccomandazioni del Collegio Nazionale dei dottori commercialisti avrebbero considerato sufficiente, per gli Enti non profit di piccole e medie dimensioni (con entrate complessive non superiori a 51.000 euro), la predisposizione di un bilancio consuntivo per cassa, a carattere finanziario ed a sezioni sovrapposte. Nulla vieta, tuttavia, agli Enti esercenti operazioni non descrivibili adeguatamente in forma di cassa, di procedere alla redazione di un bilancio comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico (oltre alla nota integrativa). Qualsiasi sia la forma di bilancio adottata dall'Ente, dovranno essere osservati i principi di chiarezza e trasparenza di cui all'articolo 2423 del Codice civile.

**Organi e termini:** la predisposizione del bilancio di esercizio è competenza dell'organo esecutivo dell'Ente, ossia del Consiglio Direttivo (o Consiglio di Amministrazione). Tale operazione dovrà essere accompagnata da apposito verbale consiliare, da tenersi all'interno del Libro verbali del Consiglio Direttivo.

Nel caso L'Ente si avvalsesse anche dell'operato del Collegio dei Revisori dei Conti (organo sociale obbligatorio per le sole Associazioni titolari di personalità giuridica), spetterà a quest'organo accompagnare il bilancio con separata relazione. Nel rispetto dei diritti di informazione e di controllo conferiti agli associati, il documento di bilancio dovrebbe essere depositato presso la sede legale dell'Ente nel tempo intercorrente tra l'avviso di convocazione e la data della riunione assembleare. Ciò al fine di consentire agli aderenti una preventiva presa di visione, posto in ogni caso l'obbligo per il Presidente dell'Assemblea di procedere a dettagliata descrizione ed esplicazione delle operazioni trascritte, al momento della votazione.

L'articolo 20 comma 1 del Codice civile nulla dice circa il termine di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

Il disposto, tuttavia, richiama l'articolo 2364 comma 2 del Codice civile (in materia di società commerciali), il quale conferisce allo statuto dell'Ente la determinazione del termine di convocazione e stabilisce, in ogni caso, un limite massimo di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ne deriva che gli Enti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare (1 gennaio-31 dicembre), dovranno convocare l'Assemblea dei soci entro il 30 di aprile di ogni anno. A ben vedere, lo stesso articolo ammetterebbe una proroga di due mesi (complessivamente, quindi, il termine sarebbe di 180 giorni) nei soli casi di redazione di bilancio consolidato, ovvero qualora ciò fosse richiesto da particolari esigenze inerenti la struttura o l'oggetto dell'Ente.

**L'ammissibilità della proroga:** rimanendo nell'ambito degli Enti non commerciali, la suindicata proroga di ulteriori due mesi sarà ammissibile a fronte di esigenze particolare correlate alla struttura o all'oggetto dell'Ente stesso ed escludendosi per essi la condizione della redazione di un bilancio consolidato.

In merito alla struttura, la legittimità allo spostamento del termine di sei mesi potrebbe riguardare gli Enti associativi a carattere nazionale, spesso suddivisi in sezioni (federative) o sedi ubicate in zone differenti dello stesso territorio nazionale. La necessità di coniugare i bilanci delle singole sezioni e di farli confluire in un unico rendiconto potrebbe, infatti, suffragare la dilatazione dei termini.


Con attenzione all'oggetto dell'Ente, si potranno richiamare quegli Enti le cui operazioni economiche rese nell'esercizio precedente abbisognano di ulteriori tempi di definizione e classificazione.

Non è, d'altra parte, infrequente l'approvazione del bilancio oltre i termini di legge da parte di Enti agli effetti privi delle esigenze particolari di struttura ed oggetto richiamate dal Codice civile.

Per comprendere l'entità delle conseguenze derivanti da una tardiva approvazione del bilancio, si dovrà premettere la distinzione tra Enti riconosciuti ed Enti non riconosciuti. Infatti, l'articolo 20 comma 1 C.C., a propria volta richiamante il menzionato articolo 2364 C.C., si intenderebbe riferito alle sole Associazioni con personalità giuridica (e alle Fondazioni), di talché gli effetti di un bilancio approvato oltre i termini andranno estesi solo a queste ultime. Premesso che l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea ordinaria all'unanimità andrebbe a sanare la stessa violazione dei termini, diverso sarebbe l'esito di una approvazione a maggioranza; in tale caso, infatti, potrebbero emergere gli estremi per un'istanza di

annullamento della delibera assembleare, come sancito dall'articolo 23 comma 1 del Codice civile; secondo tale articolo, in particolare, le deliberazioni assembleari potranno essere annullate dal Presidente del Tribunale o dal giudice istruttore se l'istanza di annullamento venisse proposta dagli organi dell'Associazione o da altro associato (o dal pubblico ministero) per violazione della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto.

Diverso l'esito per le Associazioni non riconosciute, atteso che l'articolo 36 del Codice civile rimette l'ordinamento interno e l'amministrazione di tali Associazioni agli accordi degli associati. In tale caso, quindi, l'istanza di annullamento per violazione dei termini di approvazione potrà essere proposta soltanto se l'approvazione del bilancio fosse stata effettuata oltre i termini accordati e definiti nello statuto.



Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino  
e-mail: [info@fercircoli.it](mailto:info@fercircoli.it) – website: [www.federcircoli.it](http://www.federcircoli.it)